

L'approccio clinico-legale e la questione nel conflitto nell'epoca delle "regressioni" dei diritti

The Clinical-Legal Approach and the Question of Conflict in the Era of Rights "Regressions"

THOMAS **CASADEI**

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

E-mail: thomas.casadei@unimore.it

ABSTRACT

Questo contributo intende esplorare il potenziale trasformativo dell'approccio clinico-legale nel contesto della formazione giuridica e della prassi del diritto. Partendo da una concezione del diritto radicata nelle dinamiche sociali e culturali, l'articolo mira ad evidenziare come le cliniche legali offrano uno spazio privilegiato per analizzare criticamente il diritto "in azione", con particolare attenzione alle esperienze di persone in condizioni di vulnerabilità. Si argomenta che l'approccio clinico-legale, superando una visione meramente descrittiva del diritto, favorisca una comprensione più profonda del ruolo del conflitto, della rivendicazione e dell'agentività nella costruzione di un sistema giuridico più giusto ed equo. L'articolo ha l'obiettivo di sottolineare, infine, l'importanza di "allargare lo sguardo" per cogliere la complessità del fenomeno giuridico e per promuovere una formazione degli operatori e delle operatrici del diritto che sia al contempo critica, pratica e orientata alla cura dei diritti fondamentali.

This paper aims to explore the transformative potential of the clinical-legal approach in the context of legal education and the practice of law. Starting from a conception of law rooted in social and cultural dynamics, the article aims to highlight how legal clinics offer a privileged space to critically analyze law "in action," with particular attention to the experiences of people in vulnerable conditions. It argues that the clinical-legal approach, going beyond a merely descriptive view of the law, promotes a deeper understanding of the role of conflict, of claim, and of agency in the construction of a fairer and more equitable legal system. Finally, the article aims to emphasize the importance of "broadening the gaze" to grasp the complexity of all aspects of the law and to promote a training of those working in the field of law that is at once critical, practical, and oriented towards the protection of fundamental rights.

KEYWORDS

approccio clinico-legale, diritto, diritti, conflitto, regressioni

clinical legal approach, law, rights, conflict, regressions

L'approccio clinico-legale e la questione nel conflitto nell'epoca delle "regressioni" dei diritti

THOMAS CASADEI

1. *Introduzione: "allargare lo sguardo"* – 2. *Disamina del contesto: "rami alti" e "rami bassi" del diritto (e latenza del conflitto)* – 3. *Il ruolo delle cliniche legali e l'intera pianta del diritto*

1. *Introduzione: "allargare lo sguardo"*

L'approccio clinico-legale si fonda su una specifica concezione del diritto, dei diritti e della formazione giuridica ma, come si cercherà di mostrare, offre anche la possibilità di avere piena coscienza di come il diritto possa essere utilizzato nella lotta per il cambiamento sociale e dunque come esso contribuisca a dare forma alle rivendicazioni e al conflitto.

Siffatto approccio presuppone – sin dalle sue origini¹ – un «metodo di analisi del diritto *in azione*, di tipo induttivo piuttosto che deduttivo», attento alla sua «dimensione fattuale» e che fa «ricorso alle scienze sociali sia per lo studio delle pratiche professionali che per la socializzazione del giurista» (DI DONATO 2024, 5).

Il diritto viene così concepito e studiato nei suoi intrecci con la cultura, nei suoi rapporti con il sistema di valori di cui è espressione: i movimenti clinico-legali condividono con le teorie critiche del diritto (*Critical Legal Studies*, *Feminist Theory*, *Critical Race Theory*, *Law and Literature* e *Law and Narrative*, ecc.) un approccio incentrato sulle storie delle persone, sui loro diritti non riconosciuti, negati, o, ancora, tutelati solo sulla carta, anche allo scopo di favorirne il riscatto, mediante appunto la rivendicazione, l'«agentività», l'*empowerment* sociale e giuridico. Il diritto può essere così definito, come è stato suggerito, «un'impresa narrativa profondamente radicata nella cultura» (AMSTERDAM, BRUNER 2000; cfr. DI DONATO 2024).

Sotto questo profilo, l'analisi del fenomeno giuridico rinvia

«alle istituzioni nel loro contesto di operatività, al ruolo degli attori legali e all'impatto del diritto nella vita quotidiana, sottolineando le connessioni tra la consapevolezza quotidiana dei problemi giuridici e la loro gestione da parte degli utenti, spostando significativamente l'attenzione dai testi giuridici alle pratiche quotidiane, con maggior considerazione per la «vita delle persone» cui esso è diretto» (DI DONATO 2024, 7; cfr. EWICK, SILBEY 1998).

Questa metodologia consente, per così dire, di «allargare lo sguardo» e di risignificare il diritto stesso, mutuando un'espressione di Alessandra SCIURBA (2019): il fenomeno giuridico può essere osservato

«oltre l'orizzonte delle istituzioni, delle norme giuridiche e delle professioni legali, aiutandoci a comprendere come la cultura, intesa come visioni di una società e dei rapporti di potere, influenzi la fabbrica del diritto (*diritto nella cultura*), come il diritto a sua volta influenzi il vivere sociale (*cultura nel diritto*) e finisca per divenire esso stesso un sistema culturale, contribuendo alle risorse narrative e discorsive di cui dispongono gli operatori giudiziari» (DI DONATO 2024, 7).

¹ Per una ricostruzione: DI DONATO, SCAMARDELLA 2016. Cfr. BARBERA 2019.

La formazione giuridica si basa sullo studio “vivo” dei casi e avviene mediante il contatto diretto con i professionisti del diritto: ciò consente di aver cognizione degli “scarti” che possono intercorrere tra la formulazione legislativa astratta ed i casi reali, imparando a colmare le lacune del sistema per andare incontro ai bisogni delle persone, ma anche di leggere e interpretare la realtà, secondo le regole del diritto, a partire da casi aperti (non solo cimentandosi con atti o pareri su casi già chiusi²) in un’ottica che considera, nel solco delle indicazioni di Jerome Frank, «l’assumere decisioni non come scienza ma come arte: arte del *lawyering* e del *judging*» (DI DONATO 2024; cfr. MARELLA, RIGO 2015). Una prospettiva di questo tipo consente di guardare ai casi dal punto di vista delle persone in condizioni di vulnerabilità, appartenenti a gruppi marginalizzati sul piano sociale e legale, *powerless*, «in modo da sviluppare “strategie alternative e immaginative”» (DI DONATO 2024, 6; cfr. ALFIERI 2016; SANTORO 2019).

Ciò che interessa particolarmente in questa sede è, in primo luogo, come da questa prospettiva, epistemologica e metodologica, emerga la centralità del “radicamento contestuale”, una propensione che è stata ben delineata e descritta da SCHÖN (1993, 6): le questioni giuridiche non sono predefinite ma sono caratterizzate dall’incertezza e dai rapporti di potere, esse vengono costruite in «zone intermedie di pratica»; in secondo luogo, come in siffatte zone di pratica si configuri il conflitto.

La disamina del contesto diventa, pertanto, un esercizio preliminare, poiché consente di prendere coscienza dello stato attuale del diritto e dei diritti, nonché degli approcci dei giuristi, che influenzano profondamente la concezione della formazione giuridica, le sue finalità e, più in generale, il ruolo dell’università e dei percorsi accademici.

2. Disamina del contesto: “rami alti” e “rami bassi” del diritto (e latenza del conflitto)

Una disamina del contesto attuale, condotta inevitabilmente per linee di tendenza fondamentali, non può non mettere a fuoco una trasformazione profonda del diritto e, conseguentemente, dei diritti e dell’approccio dei giuristi (§ 2.1) nonché, date le finalità di questo breve contributo, il ruolo che in essa ha il concetto stesso di conflitto (§ 2.2).

2.1 Come è stato puntualmente rilevato, quella che può essere definita “globalizzazione neoliberista” ha prodotto «una duplice trasformazione nel diritto: nel *modo di produzione delle regole* e nel loro *contenuto sostanziale*» (MERLONI 2023, 107).

Il diritto di impianto liberista – o “diritto neoliberale” (GIOLO 2020) – ha soppiantato, con specifico riferimento al contesto europeo e occidentale, «il diritto costituzionalmente condizionato dai principi e valori dello Stato del benessere» (MERLONI 2023, 113). Non si assiste più, come invece era avvenuto nel corso del Novecento, alla

«evoluzione dei diritti nazionali nella direzione dei diritti fondamentali (civili e sociali) dei cittadini, ma ad una *generale inversione di rotta* nella direzione della loro garanzia. Esiste quindi un diritto liberista tendenzialmente egemonico, in quanto portatore di un modello di mercato destinato a garantire libertà economiche e prosperità e un diritto minoritario, fatto di correzioni più o meno robuste delle distorsioni del mercato concorrenziale e alla cura dei diritti fondamentali» (*ibid.*; corsivo mio).

La globalizzazione dei mercati, insieme a *poteri privati* di fortissimo impatto, ha prodotto un diritto a livelli diversi che è stato descritto da Orsetta GIOLO (2020) con un’efficace immagine: c’è un diritto dei “rami alti”, «che rimanda ad una dimensione sovranazionale e che stabilisce rapporti di

² Sull’importanza di questo aspetto si sofferma Madia D’Onghia nel suo contributo a questo fascicolo.

vario tipo con il diritto prodotto dalla legislazione degli Stati nazionali»³, e un diritto dei “rami bassi”, «la cui produzione residua in capo agli Stati nazionali, che fa i conti con i condizionamenti provenienti dall’alto e adatta le regole nazionali al mantenimento di compiti tradizionali»⁴.

La produzione di norme avviene sempre più in luoghi (apparentemente) *invisibili* e che non sono responsabili dinanzi a nessun consenso: ne deriva «lo scardinamento della gerarchia delle fonti, che è scardinamento del ruolo svolto dalle costituzioni moderne, di garanzia dei diritti fondamentali, ma è anche crisi della tutela giurisdizionale (a favore della composizione extra-giudiziale) e *riduzione del diritto pubblico*» (MERLONI 2024, 115; corsivo mio).

Sul versante dei contenuti, il diritto interno degli Stati vede aggiungersi, alle norme frutto delle passate politiche di welfare, le norme, *in primis* fiscali e di bilancio, che ne riducono sostanzialmente l’impatto, tagliando le risorse a disposizione per la cura dei diritti fondamentali. I diritti, formalmente conservati, sono di fatto privati di *effettività* per larghe fette di popolazione in condizioni di vulnerabilità per varie cause e concause. Parallelamente, nuove normative modificano radicalmente l’organizzazione degli apparati pubblici al servizio dei diritti fondamentali, con tagli del personale e di risorse tecniche, privatizzazioni ed esternalizzazioni.

Quella cui si assiste, come è stato osservato da Merloni nel brano citato poc’anzi, è una «generale inversione di rotta», che comporta delle vere e proprie *regressioni* in termini di tutela e garanzia dei diritti.

Istruzione, lavoro, sanità, alloggio sono ambiti fondamentali di definizione (e intervento) dei diritti sociali. Si tratta di aree ancora decisive e su cui impatta con forza l’attuale “ordine neo-liberista”.

Questo tipo di problematiche rientra in quello che Luigi Pannarale ha descritto come un ampio processo di “regressione dei diritti” (PANNARALE 2019, 24-26; cfr. GIOLO 2020, 119-129) che riguarda molti soggetti.

Si è incominciato con l’«evidenziare come i diritti, tutti i diritti [...] hanno un costo in termini economici, ragione per cui occorre individuare dei criteri che consentano una ragionevole selezione nel loro riconoscimento e nella loro titolarità e occorre essere consapevoli che il riconoscimento di alcuni diritti in capo a certi soggetti comporta inevitabilmente il sacrificio di altri diritti in capo ad altri soggetti» (PANNARALE 2019, 24).

Non solo si rimette in discussione l’eguaglianza – che è stata un campo di lotta per i “senza potere”: dalle conquiste politiche e sociali a quelle in ambito economico (CASA DEI 2019) –, ma soprattutto si negano i presupposti del legame sociale.

Importante è sottolineare – ai fini dell’individuazione di possibili appigli a cui ancorare un punto di vista, per così dire, contro-egemonico – che «le contrapposizioni riguardano sempre i soggetti deboli della catena sociale e non contrappongono mai fasce marginali a classi privilegiate, anzi il divario tra ricchi e poveri si accresce continuamente senza che stimoli interventi di tipo redistributivo» (ivi, 26).

In tal modo si è fatta strada e si è legittimata l’idea che il processo di riconoscimento di nuovi diritti e di nuove soggettività deve inevitabilmente arrestarsi, che occorre compiere scelte dolorose e “inevitabili”.

Sono, del resto, gli spazi della quotidianità – quella su cui si basa la cultura diffusa e a partire dalla quale si costruiscono le identità individuali e sociali – a restituire, a ben vedere, rapporti sempre più duramente asimmetrici e caratterizzati dalle diseguaglianze, nonché da diversi e crescenti ostacoli nell’accesso alla giustizia.

³ Come spiega MERLONI (2024, 114), «si tratta del diritto in gran parte fondato sull’azione di organizzazioni internazionali produttrici di accordi e vigilanti sugli accordi, che riduce l’impatto di alcune regole, le deregolamenta, ma non necessariamente ne riduce il numero».

⁴ Sempre seguendo l’esegesi di MERLONI (ivi, 115), si fa riferimento in questo caso al «complesso di norme di rango costituzionale o ordinario, che gli Stati adottano in conseguenza dell’accettazione delle nuove regole globali».

Se quelle delineate sono alcune tendenze di fondo, ormai strutturali, della trasformazione del diritto nell'epoca della globalizzazione liberista, diviene importante esaminare il modo in cui i giuristi riflettono su tale trasformazione e come essi stessi si ritrovano a concepire il conflitto.

2.1 Rispetto a questo scenario si possono individuare due approcci da parte dei giuristi, che connotano le loro teorizzazioni ma anche il loro modo di intendere l'educazione e la formazione giuridica: un primo approccio è quello *espositivo*, volto alla descrizione dei mutamenti in atto; un secondo approccio è quello *critico*.

Il primo approccio si limita a registrare una sorta di ineluttabilità dei processi in corso: tecnologie informatiche sempre più sofisticate spiegano l'accelerazione degli scambi economici e l'insistenza sul superamento degli Stati costituzionali nazionali tende a dare per acquisito un fatto che non resta che accettare. Entro questo orizzonte si mette apertamente in discussione il tratto del pluralismo e la dialettica tra interessi e diritti diversi, ossia l'idea stessa di conflitto: quella dialettica che all'interno dello Stato costituzionale è stata incanalata mediante la *costituzionalizzazione dei conflitti* stessi⁵.

Dalla consapevolezza delle regressioni in corso, così come dalla centralità della “vita materiale” nel definire e costituire identità e relazioni, può emergere una prospettiva che tiene in debito conto la dimensione del conflitto, anche nella formazione giuridica e nella cura dei diritti fondamentali, ed è proprio a questo riguardo che si può apprezzare il metodo clinico quale esempio emblematico del secondo approccio, quello appunto critico.

Nel corso del Novecento il conflitto si è rivelato, infatti, «fattore dinamico di ordine e di coesione sociale», nonché «condizione per lo sviluppo della democrazia, per l'evoluzione degli ordinamenti giuridici e per l'affermazione delle successive generazioni dei diritti» (BACCELLI 2023, 11).

Se tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del Novecento le società sono state investite da un'imponente ondata di lotte, mobilitazioni, rivendicazioni di diritti – processi in relazione ai quali sono maturate le teorie critiche che hanno dato linfa al metodo clinico e al suo consolidarsi – i decenni successivi sono stati caratterizzati da una frammentazione dei conflitti sociali fino ad arrivare ad una sorta di «latenza» (*ibid.*). Siffatta evoluzione ha avuto come contraltare la prepotente affermazione del capitalismo finanziario globale (la globalizzazione neoliberista, come si è detto) e una sorta di pensiero unico “neoliberale” che sembrerebbe – in nome del realismo – non avere alternative⁶.

Anziché essere un esito ineluttabile, quello ora descritto è il frutto di una serie di processi, che sono stati sintetizzati come «lotta di classe dei vincitori»: «il ridimensionamento della politica e dei poteri pubblici nei confronti dell'economia e della finanza, la mancanza di potere del potere politico, ridotto ad amministrazione nella crisi della democrazia» (ivi, 190). Il fatto che il sistema economico-finanziario – a cominciare dai suoi attori principali su scala transnazionale – «abbia colonizzato il sistema politico», come è stato osservato, «ha paradossalmente esaltato l'auto-referenzialità di quest'ultimo, compromettendo ulteriormente la sua capacità di interpretare e rappresentare le istanze sociali, fornendo principi di orientamento e prospettive di azione» (*ibid.*).

Se questa è la visione che, riprendendo l'immagine di Giolo, appare soffermando lo sguardo sui «rami alti» del diritto, una visione diversa pare possibile se si parte dai «rami bassi», tenendo gli occhi anche sul terreno, sugli effetti che le normative prodotte dagli attori internazionali e transnazionali determinano sulle persone in carne ed ossa, nella loro vita quotidiana; ciò può consentire di cogliere il potenziale conflittuale che può scaturire se le condizioni dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sono messe a fuoco mediante la grammatica del diritto e dei diritti fondamentali.

⁵ Si veda, a questo riguardo, l'interpretazione offerta in DANI 2013. Cfr., sul punto, MERLONI 2024, 123.

⁶ Come ha sottolineato FERRAJOLI (2024), «il realismo espresso dalla tesi dell'inesistenza delle alternative è un realismo ideologico, che naturalizza ciò che è artificiale, cioè la politica e il diritto». Cfr. anche SCHIAVELLO 2016.

L'attività svolta nelle cliniche legali mostra questa realtà diversa. Solo per citare alcuni esempi, esaminati nei diversi contributi del fascicolo, sono numerose le persone che, grazie al lavoro, prezioso e assai utile, svolto in questi luoghi di formazione, rivendicano accesso alla giustizia e riconoscimento dei loro bisogni, delle loro aspettative, del loro *diritto ad avere diritti*: persone richiedenti asilo o protezione internazionale, di minore età straniera e non accompagnate, vittime di tratta; ancora, persone oggetto di sfruttamento in ambito lavorativo, senza fissa dimora o costrette allo sfratto; persone che si vedono negati i diritti fondamentali per la loro condizione di restrizione della libertà o di non conformità al sesso attribuito nei documenti.

Si tratta di un'esplicita critica alla logica della regressione dei diritti, agli approcci meramente descrittivi del diritto, ad una formazione basata esclusivamente su casi dati, chiusi, in qualche modo non attraversati dalle dialettiche che prendono corpo nelle società complesse e in profonda trasformazione.

3. *Il ruolo delle cliniche legali e l'intera pianta del diritto*

Le cliniche legali costituiscono dunque il luogo privilegiato, in primo luogo, per vedere all'opera i diversi elementi che compongono il fenomeno giuridico non solo in relazione alla cultura egemone, ma anche ai processi che possono metterla in questione, a partire da altre angolazioni, ossia da specifiche condizioni di vulnerabilità; in secondo luogo, per ri-tematizzare e ri-significare una serie di questioni rilevanti, anche sul piano teorico: il rapporto tra soggettività e diritti; il nodo dell'effettività (e della concreta "cura" dei diritti) che chiama sempre in causa il ruolo delle istituzioni e delle amministrazioni; il ruolo del conflitto, e più in specifico il suo rapporto con il diritto e l'ordinamento, con i diritti e le loro garanzie, con la possibilità sempre latente e viva di un "conflitto tra diritti".

L'approccio critico praticato nelle cliniche legali risulta assai proficuo per avere cognizione di questi profili. Il metodo clinico che lo sostanzia – di qui la sua importanza e le sue ragioni (BARBERA 2018; cfr. CASADEI 2019) nonché l'urgenza di un suo sviluppo esteso e diffuso nei corsi di studio e di formazione giuridici – delinea un'idea *piena* del diritto, radicata nei contesti materiali, nelle pratiche, ossia un'idea che non può espungere, dato il suo imprescindibile rapporto, la dimensione culturale, gli elementi vitali della critica, della rivendicazione, del conflitto.

Vedere l'intera pianta del diritto⁷, non solo i rami alti ma, a partire dai suoi rami bassi, anche terreno e radici, è il presupposto per comprenderne (o, forse, ricomprenderne) la sua natura dinamica e il suo essere frutto di scelte, di indirizzi, di strategie.

La consapevolezza di questi profili può consentire di invertire di nuovo, in direzione contraria, la rotta che è stata intrapresa con la globalizzazione neoliberista e, dunque, di far fronte alle regressioni dando nuova linfa alla cura dei diritti fondamentali per tutti gli esseri umani, alle garanzie di accesso universale alla giustizia, ad una formazione giuridica che non si rassegni a ratificare i processi in atto e il mondo dato, ma che sia espressione, come è avvenuto in diverse fasi storiche, di immaginazione rispetto ai singoli casi e, al contempo, rispetto alle relazioni e ai rapporti di potere che li determinano.

⁷ Si riprende qui l'immagine del diritto come pianta già presente, con finalità non troppo dissimili, in Friedrich Carl von Savigny e in Roscoe Pound. Ringrazio Stefano Pietropaoli per il confronto su questo punto.

Riferimenti bibliografici

- ALFIERI A.V. 2016. *Rebellious Pedagogy and Practice*, in «Clinical Law Review», 5, 2016, 5 ss.
- AMSTERDAM A.G., BRUNER J. 2000. *Minding the Law*, Harvard University Press.
- BACCELLI L. 2023. *Il conflitto sociale*, Ediesse.
- BARBERA M. 2018. *Presentazione. Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali. Cliniche legali*, vol. 2, Giappichelli, XIX ss.
- CASADEI TH. 2019. *L'approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2, 2019, 278 ss.
- CASADEI TH. 2020. *Eguaglianza. Un concetto controverso e sovversivo*, in ANDRONICO A., MACIOCE F., GRECO T. (eds.), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, 153 ss.
- CASSESE S. 2002. *La crisi dello Stato*, Laterza.
- CASSESE S. 2003. *Lo spazio giuridico globale*, Laterza.
- CASSESE S. 2006. *Oltre lo Stato*, Laterza.
- DANI M. 2013. *Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti*, Cedam.
- DI DONATO F., SCAMARDELLA F. 2016. *Il metodo clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, Editoriale scientifica.
- DI DONATO F., DAIUTE C. 2024. *Premesse epistemologiche e metodologiche per una ricerca clinico-legale impegnata e territorialmente ancorata*, in EAD. (eds.), *Accesso alle audizioni nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Analisi di pratiche e teorizzazioni clinico-legali*, con la collaborazione di A. Campo, Editoriale scientifica, 3 ss.
- EWICK P., SILBEY S. 1998. *The Common Place of Law. Stories from Everyday Life*, The University of Chicago Press.
- FERRAJOLI L. 2023. *Crisi del diritto e dei diritti nell'età della globalizzazione*, in «Questione giustizia», disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-del-diritto-e-dei-diritti-nell-eta-della-globalizzazione> (consultato il 10/08/2025).
- GIOLO O. 2020. *Il diritto neoliberale*, Jovene.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «Rivista critica di diritto privato», 4, 2015, 537 ss.
- MERLONI F. 2024. *Diritti e pubbliche amministrazioni nell'austerità liberista: storia di un abbandono*, Editoriale scientifica.
- PANNARALE L. 2019. *La fraternità dei diritti*, in ANASTASIA S., GONNELLA P. (eds.), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio di Eligio Resta*, TrE-Press, 21 ss.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231 ss.
- SCHIAVELLO A. 2016. *Ripensare l'età dei diritti*, Mucchi.
- SCHIAVELLO A. 2019. *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in «Etica & Politica», 3, 2019, 255 ss.
- SCHÖN D. 1993. *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Dedalo Edizioni.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257 ss.